



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Periodo 01.09.2009-31.08.2012**

### **ART. 1: OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA**

1. Con il presente capitolato si intende regolare la fornitura dei seguenti generi:
  - LOTTO n. 1 – Materiali per la pulizia – Importo € 26.000,00 =(IVA esclusa)
  - LOTTO n. 2 – Prodotti igienico-sanitari – Importo € 28.000,00 =(IVA esclusa)
  - LOTTO n. 3 – Materiale di pronto soccorso – Importo € 2500,00 =(IVA esclusa)
2. Il prezzo massimo complessivo dell'intera fornitura è stabilito in € **56.500,00** oltre IVA ai sensi di legge.
3. Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, di imballaggio e relativo smaltimento, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le predette sono di minimo livello.
4. L'importo complessivo potrà subire modifiche in funzione di quanto previsto all'art. 3 del presente capitolato.

### **ART. 2: LOTTI**

1. Per ciascun lotto le caratteristiche merceologiche, i quantitativi e le norme specifiche sono riportati in ogni singolo allegato al presente capitolato.

### **ART. 3: QUANTITÀ DEI MATERIALI**

1. Le quantità indicate in ogni singolo lotto non sono impegnative per l'Amministrazione: Le quantità indicate possono subire aumenti o diminuzione in funzione delle reali esigenze e delle necessità che si possono riscontrare durante l'intero periodo della fornitura, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato. Quindi si procederà all'affidamento con la formula del "contratto aperto", inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per forniture non predeterminate con esattezza nel numero, ma necessarie secondo le necessità della stazione appaltante.

### **ART. 4: DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha decorrenza dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2012.
2. E' prevista la facoltà, attraverso procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006, di ripetere la fornitura di cui trattasi, sulla scorta del progetto di base oggetto del presente affidamento, per un ulteriore triennio, e se persistenti l'interesse pubblico all'espletamento dello stesso e l'adeguatezza delle esigenze poste alla base dell'affidamento. Si precisa altresì che la facoltà di procedere a ripetizione del servizio, ferme restando le condizioni di cui al presente comma, può avere per oggetto anche un solo lotto.



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati*

## **ART. 5: FINANZIAMENTO**

1. L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari del bilancio.

## **ART. 6: REVISIONE PREZZI**

1. Le parti rinunciano a qualsiasi variazione prezzi per il primo anno di durata dell'appalto. Successivamente, su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, potrà procedersi ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime. La revisione del prezzo pattuito verrà determinata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, e conformemente all'art. 115 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
2. Nel caso in cui per la fornitura oggetto della presente procedura non ci sia stato la rilevazione dei costi standardizzati di cui all'art. 7 del Codice dei Contratti, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale e generale per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo.

## **ART. 7: PAGAMENTO**

1. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, secondo le norme regolamentari di questa amministrazione comunale.
2. Le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali e previa attestazione di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge. E' fatto salvo naturalmente l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatto salvo l'applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
3. Il pagamento delle fatture non riprenderà fino a quando la ditta non si sarà messa in regola con gli obblighi assunti.
4. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

## **ART. 8: CAUZIONE**

1. Le imprese concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria il cui importo e modalità saranno determinate negli atti di gara. Si rinvia in ogni caso all'art. 75 del D. Lgs.163/2006 ed al disciplinare di gara.
2. All'aggiudicatario è richiesto obbligatoriamente il versamento di una cauzione definitiva calcolata e con le caratteristiche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi previste e meglio dettagliate successivamente.
3. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione della fornitura e sarà restituita all'impresa dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
4. La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione comunale operi prelievi per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## ***Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati***

dalla lettera di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.

### **ART. 9: CONTRATTO DI APPALTO**

1. Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo.
2. Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

### **ART. 10 CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA**

1. In riferimento alle particolari esigenze del servizio e tenuto conto dei tempi necessari per la stipula dei vari contratti, la/e ditta/e che risulteranno aggiudicatrici della fornitura, saranno tenute a ricevere la consegna anticipata della fornitura, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

### **ART. 11: MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Tutta la fornitura deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale, in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. L'esecuzione della fornitura deve essere coordinata alle esigenze di qualsiasi genere che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di opere o forniture affidate eventualmente ad altre ditte. La ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle altre opere e forniture, anche se eseguite da altre ditte.

### **ART. 12: QUALITÀ DEI PRODOTTI**

1. Il prodotto offerto dovrà corrispondere, per caratteristiche e confezione, a quanto richiesto nelle schede allegate. La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità secondo la scienza merceologica e secondo le normative vigenti. Si precisa che tutte le confezioni dei prodotti offerti dovranno essere munite di etichettature a norma di legge dalla quale risulti, comunque, la composizione chimica (dove prevista) e le modalità d'uso.
2. Se, da un esame sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore, l'Amministrazione comunale ha il diritto insindacabile di ordinarne il rifiuto pretendendone l'immediata sostituzione con altra idonea e, ove ciò non avvenga, o venga sostituita con prodotti non idonei, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore.
3. La qualità e quantità saranno accertate dal competente Ufficio o dal personale addetto alle refezioni scolastiche, in contraddittorio con il fornitore o con il rappresentante dello stesso. Se la fornitura risultasse a giudizio insindacabile dell'Ufficio o dell'addetto alle refezioni, in tutto o in parte di qualità inferiore o diversa da quella ordinata o presentata in condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo a restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## **Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati**

4. In ogni caso poi, quando i prodotti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimare la svalutazione, l'Amministrazione comunale ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi, oltre alla penale del caso e all'eventuale risoluzione del rapporto in caso di recidiva.

### **ART. 13: SCHEDE TECNICHE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGI**

1. La ditta fornitrice ha l'obbligo di esibire le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti per i quali la normativa ne prevede l'uso, compreso l'eventuale aggiornamento delle stesse, durante l'intero periodo della fornitura.
2. *Etichettatura*
  - L'etichetta presente sulle confezioni dei prodotti impiegati per il servizio di pulizia dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il prodotto e ottimizzarne l'utilizzo.
  - Devono essere chiaramente indicati:
    - nome e destinazione d'uso del prodotto;
    - caratteristiche tecniche;
    - concentrazione dei singoli componenti - espresse in un intervallo il più ristretto possibile;
    - modalità di impiego;
    - biodegradabilità dei tensioattivi;
    - indicazione del responsabile dell'immissione in commercio (produttore);
    - indicazioni di pericolosità, contraddistinte dai seguenti simboli e lettere:

	<b>Xi irritante:</b> Per gli occhi Per la pelle Per le vie respiratorie	Bruciore Bruciore Irritante delle mucose
	<b>Xn Nocivo:</b> Per gli occhi Per la pelle Per le vie respiratorie	Bruciore Bruciore Irritante delle mucose
	<b>C Corrosivo</b>	Attacca i metalli Attacca la pelle
	<b>T Tossico:</b> Per ingestione Per inalazione Contatto con la pelle	Attacca l'intestino Attacca le vie respiratorie Attacca la pelle



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

	<b>F Infiammabile</b>	Anche sotto 0°C Entro i 25°C Tra i 25 e i 30°C
	<b>N Pericoloso per l'ambiente</b>	Nocivo per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso.

3. Sull'etichetta devono essere riportate anche indicazioni di rischio, suddivise in due categorie principali:
  - - consigli di prudenza: classificati con la lettera S
  - - fasi di rischio: classificate con la lettera R

### Imballaggi

4. Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali riciclabili, ferma restando l'indicazione dell'Amministrazione di contenere, laddove possibile, la quantità degli stessi.

### ART. 14: CONSEGNA

1. La ditta deve effettuare la consegna dei materiali a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso la mensa comunale centralizzata di Via Lippi, presso il nido d'infanzia comunale di Via Lippi o in casi particolari nelle sedi scolastiche delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale, nelle quantità ed alle scadenze pattuite nell'ordinazione. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi.
2. L'ordinativo della fornitura sarà trasmesso di norma tramite fax, in alternativa potrà essere trasmesso anche tramite posta elettronica, al recapito che la ditta indicherà prima dell'inizio dell'appalto.
3. La fornitura dovrà avvenire di regola entro 3 (tre) giorni dalla data dell'ordinazione. Oltre tale periodo l'amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali di cui al successivo art. 16.
4. Tuttavia, l'amministrazione, previa tempestiva domanda dell'impresa, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto e la proroga si limiterà solo ed esclusivamente alla consegna autorizzata in quel momento.
5. La sospensione dell'attività produttiva della ditta fornitrice, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.
6. La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata a spese della ditta aggiudicataria nei giorni feriali, indicativamente dalle ore 6,30 alle ore 8,30, presso le sedi sopra indicate e precisamente:
  - a. Nido d'infanzia in Via Lippi
  - b. Mensa centralizzata in Via Lippi.



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## ***Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati***

7. Per particolari tipologie di prodotti potrà essere richiesta la consegna direttamente nelle sedi scolastiche del territorio comunale senza che la ditta possa pretendere maggiori compensi. Tale possibilità sarà concordata direttamente con la ditta e i tempi di consegna potranno essere anche leggermente superiori a quanto normalmente previsto.
8. In caso di mancata consegna o di immotivato ritardo della stessa, l'amministrazione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, in questo caso, tutte le spese e i danni saranno poste a carico del soggetto affidatario.
9. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste ed eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate.
10. Tali consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, con l'esatta indicazione della qualità e della quantità dei prodotti consegnati. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Amministrazione, che si riserva di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta anche successivamente alla consegna.

## **ART. 15: VERIFICHE**

1. L'Amministrazione Comunale potrà accertarsi della esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce anche mediante perizie, collaudi, ispezioni, analisi, ecc., al fine di determinare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quella richiesta.
2. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Tale facoltà è esercitata dall'amministrazione senza bisogno di intimazione o costituzione in mora facendo salvo eventuali altre procedure, per refusione dei danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cessazione in tronco della fornitura.

## **ART. 16 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 38/2007, l'amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:
  - a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 2, comma 1 lett. f) D. Lgs. 81/2008);
  - b) nomina del medico competente (art. 2 comma 1 lett. h) D. Lgs. 81/2008);
  - c) redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008).
2. L'impresa appaltatrice dovrà inviare, su richiesta dell'amministrazione comunale il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute previsto all'art. 4 del D. Lgs. 81/2008.

## **ART. 17: PENALI**

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato d'onori, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:
  - a. ritardo oppure mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: penalità pari a Euro 100,00, oltre a quanto indicato alla successiva lettera d) del presente articolo;



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## *Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati*

- b. prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nel presente capitolato e non immediatamente sostituiti con prodotti conformi Euro 50,00;
  - c. fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari a Euro 100,00;
  - d. il fornitore non consegna o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), l'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente;
  - e. inosservanza nella fatturazione dei prezzi concordati contrattualmente, dopo un primo richiamo formale: penalità pari a Euro 100,00 dell'importo della fattura oggetto di contestazione.
2. Nel caso ricorrano più inadempienze contemporaneamente, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sommare le sopra elencate penalità. L'Amministrazione si riserva di trattenere l'importo delle penali mediante detrazione dall'importo dei corrispettivi dovuti, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva.
  3. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva degli eventuali danni subiti durante la fornitura nel caso che, a seguito di verifiche e conseguenti segnalazioni degli organi preposti al controllo, la merce risultasse non idonea dal punto di vista qualitativo, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 18 : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:
  - a. in caso di apertura di procedure concorsuali a carico della ditta affidataria;
  - b. interruzione della fornitura, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevisi ed imprevedibili;
  - c. reiterate e gravi disfunzioni nell'effettuazione della fornitura;
  - d. reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
  - e. violazione di specifiche norme di legge in materia o di obblighi contrattuali determinati;
  - f. mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all'art. 8;
  - g. applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. di categoria, ovvero qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale;
  - h. violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
  - i. cessione del contratto;
  - j. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
  - k. la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1 lett.f) del d.lgs. 81/2008 e la mancata sostituzione del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1 lett.h) del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## ***Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati***

1. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
2. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.
3. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
  - a. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per le forniture rese, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento.
5. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **ART. 19: SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.
2. La volontà di voler eventualmente subappaltare dovrà essere dichiarata in sede di gara. Successivamente il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dal comune previa specifica richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria. Nella richiesta presentata dall'aggiudicatario dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'amministrazione effettuerà i dovuti controlli; in caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
3. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni verificatisi.

## **ART. 20: CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.

## **ART. 21 : RECESSO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
2. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle forniture prestate, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## ***Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati***

risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

### **ART. 22: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di Stato, da quanto previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni, e dal presente capitolato.

### **ART. 23: RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO FORNITORE**

1. Nell'esecuzione della presente fornitura, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda ad esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata, e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto di cui all'art. 20 del presente capitolato.
3. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezione all'Amministrazione Comunale, né avere titolo a risarcimento danni.

### **ART. 24: CONTROVERSIE**

1. La ditta affidataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni dall'amministrazione comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.